



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 2 lett. a^{bis}

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a^{bis}. autofurgone:

1. un autofurgone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 1 OETV con un peso totale fino a 3,50 t,
2. un autofurgone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 2 OETV con un peso totale superiore a 3,50 t ma non oltre 4,25 t e dotato di propulsione a emissioni zero, se il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema a emissioni zero;
3. non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009², che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007³ e che non

¹ RS 641.711

² Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188/1 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

³ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171/1 del 29.6.2007, pag. 1;

dispongono di un sistema di propulsione a emissioni zero, nonché i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE o l'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr